

Regolamento di attuazione

per l'esercizio dell'Associazione

Versione V4_24 agosto 2011

Sommario

Capo I – Disposizioni generali	4
Art. 1 – Riferimento allo Statuto	4
Art. 2 – Approvazione e modifica del Regolamento di attuazione	4
Art. 3 – Competenze	4
Capo II - Attività associativa	5
Art. 4 – Definizioni.....	5
Art. 5 – Attività dei soci	5
Art. 6 – Uso di materiale per le attività.....	6
Art. 7 – Coordinamento delle attività territoriali.....	7
Art. 8 – Riunioni dei soci territoriali	7
Art. 9 - Deontologia.....	7
Capo III – Aspetti economici e di gestione	8
Art. 10 – Quote associative	8
Art. 11 – Rimborsi per l’utilizzo della vettura o di altri mezzi.....	8
Art. 12 – Rimborsi di spese sostenute per le attività	8



Art. 13 – Disponibilità finanziarie.....	9
Capo IV – Efficacia.....	9
Art. 14 – Modifiche, integrazioni, durata del periodo transitorio	9

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Riferimento allo Statuto

Il presente Regolamento, come definito nell'articolo 9 dello Statuto CasaClima Network, disciplina l'esercizio dell'attività dell'Associazione CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta, integrando quanto già contenuto nell'anzidetto Statuto costitutivo. Le presenti disposizioni possono essere modificate a seconda delle esigenze associative e quando le condizioni di gestione lo richiedano.

Art. 2 – Approvazione e modifica del Regolamento di attuazione

L'approvazione e la modifica del Regolamento di attuazione è prerogativa del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. Le proposte di modifica possono essere avanzate esclusivamente dai Consiglieri in carica.

La proposta di modifica potrà essere avanzata verbalmente o per iscritto in sede di riunione del Consiglio Direttivo, ovvero a mezzo telematico con discussione tra i soci con medesimo strumento.

La modifica o l'integrazione del presente documento avrà efficacia immediata dopo l'avvenuta discussione e approvazione dal parte del Consiglio Direttivo. Se l'approvazione della modifica o dell'integrazione non avviene in sede di riunione del Consiglio Direttivo ma mezzo telematico, la stessa dovrà essere ratificata nella riunione consiliare successiva.

Art. 3 – Competenze

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutti i documenti prodotti per l'esercizio dell'attività associativa.

Capo II - Attività associativa

Art. 4 – Definizioni

Le attività che l'Associazione intende promuovere per la diffusione del modello CasaClima sono quelle indicate nello Statuto Associativo; esse potranno essere definite nel dettaglio, nel modo e nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno. Le attività potranno essere attuate sia con calendarizzazione degli eventi che in funzione delle opportunità del momento ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, nell'esercizio delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza di Aziende, Enti, Associazioni e Professionisti, al fine di raggiungere gli scopi per cui è nata, nonché per diffondere il modello CasaClima nei modi più opportuni.

Le attività che il Consiglio Direttivo intende intraprendere vengono preliminarmente approvate dallo stesso, prima di essere divulgate. Delle attività approvate dal Consiglio Direttivo viene data informazione ai soci con periodiche comunicazioni e con pubblicazione sul sito web.

Il Consiglio Direttivo potrà demandare la gestione di attività o parte di esse a Commissioni che agiranno sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo stesso ed al quale risponderanno del proprio operato.

Art. 5 – Attività dei soci

Le attività che i soci potranno svolgere sul territorio sono in linea prioritaria quelle definite ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende svolgere attività sul proprio territorio rivolgerà offerta di disponibilità al Consiglio Direttivo, il quale, vagliata la richiesta e sentito l'associato, definirà le modalità e gli

ambiti dell'azione. Per la valutazione delle offerte di disponibilità allo svolgimento di attività da parte dei soci, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi formalmente, ovvero comunicare le informazioni tra i membri per via telematica o altro mezzo.

I soci potranno avanzare proposte autonome di attività da attivarsi sul proprio territorio; dette proposte dovranno essere formalizzate al Consiglio Direttivo che ne valuterà la coerenza con i propri programmi e le ragioni di opportunità.

In seguito alla valutazione positiva da parte del Consiglio Direttivo della proposta di attività espressa dal socio proponente, il socio stesso si attiverà per dare attuazione a quanto proposto, nell'ambito di quanto contenuto nel presente Regolamento e sotto la propria diretta responsabilità. Il socio proponente sarà inoltre responsabile del materiale che gli verrà affidato e sosterrà le spese per acquisizione e riconsegna dello stesso.

Art. 6 – Uso di materiale per le attività

Per le attività che i soci svolgeranno sul territorio si utilizzerà esclusivamente il materiale ufficialmente distribuito dal Consiglio Direttivo su richiesta del socio.

È fatto divieto ai soci di formulare, divulgare, stampare proposte autonome.

È fatto altresì divieto di utilizzare il logo e il nome dell'Associazione per qualsivoglia iniziativa; il Consiglio Direttivo o il Presidente potranno autorizzare l'uso del logo anche sotto forma di bandiera o stendardo qualora lo ritengano opportuno per speciali eventi o particolari circostanze. L'uso del logo e del nome è esclusiva prerogativa del Consiglio Direttivo, negli ambiti e con le modalità definite dallo Statuto.

Art. 7 – Coordinamento delle attività territoriali

Il Consigliere referente provinciale è il coordinatore delle attività dei soci sul proprio territorio; a tale fine egli terrà un registro delle attività, con le indicazioni dei soci impegnati in attività.

Il Consigliere provinciale dovrà presenziare, nel limite del possibile, alle iniziative pubbliche ed alle riunioni tra gli Associati che svolgono attività; egli avrà il compito di indicare le modalità di attuazione delle attività e definirne gli obiettivi operativi. Il Consigliere provinciale ha il compito di riferire al Consiglio Direttivo delle attività svolte.

Il Consigliere provinciale è informato su tutte le attività associative.

Art. 8 – Riunioni dei soci territoriali

Il Consigliere referente provinciale riunisce periodicamente i soci del proprio territorio che si sono resi disponibili all'attività associativa. Con essi verifica gli esiti delle azioni intraprese, in coerenza con quanto definito dal Consiglio Direttivo, definisce le linee operative e le strategie per l'attuazione delle iniziative, coordina con il contributo dei soci l'attività associativa intrapresa.

I soci territoriali, in primo ordine, rispondono del proprio operato al referente provinciale.

Art. 9 - Deontologia

L'operato dell'Associazione dovrà uniformarsi alle Norme della deontologia professionale qualora richiamate dagli Ordini Professionali, al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori economici del settore e tra i professionisti.

Capo III – Aspetti economici e di gestione

Art. 10 – Quote associative

Le quote associative per l'iscrizione annuale all'Associazione verranno definite al termine di ogni anno solare. Le quote associative dovranno essere versate nei termini e con le modalità indicate nelle comunicazioni all'uopo inviate.

Art. 11 – Rimborsi per l'utilizzo della vettura o di altri mezzi

La corresponsione di rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria sarà riconosciuta esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di regolare nota spese e con applicazione di una tariffa chilometrica pari ad 1/5 del prezzo del carburante al momento dell'uso della vettura. Verranno riconosciuti anche gli eventuali rimborsi autostradali.

Il costo per l'utilizzo di altri mezzi di trasporto verrà riconosciuto a seguito della presentazione di ricevute o note spese.

Art. 12 – Rimborsi di spese sostenute per le attività

La corresponsione di rimborsi per le spese sostenute per l'esercizio delle attività associative sarà riconosciuta esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di regolare nota spese.

I soci ordinari e sostenitori che svolgono attività per conto dell'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso spese; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà deliberare speciali rimborsi per casi speciali.

Art. 13 – Disponibilità finanziarie

I rimborsi di ogni genere verranno riconosciuti solo se le disponibilità di cassa del momento lo permetteranno. Il Consiglio direttivo delibererà i rimborsi spese da riconoscere.

Capo IV – Efficacia

Art. 14 – Modifiche, integrazioni, durata del periodo transitorio

Il presente Regolamento ha efficacia dal momento della sua approvazione. Esso verrà pubblicato sul Sito dell'Associazione unitamente allo Statuto.

In considerazione della necessità di dare corso alle attività associative e di valutare la rispondenza delle norme contenute nel presente Regolamento alle reali necessità di gestione dell'Associazione, nonché per rispondere ai criteri di omogeneizzazione dei Regolamenti adottati dalle altre Associazioni CasaClima Network operanti sul territorio nazionale, il Consiglio Direttivo potrà apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento in qualsiasi momento, con le modalità previste.

Il periodo transitorio cesserà alla stabilizzazione delle procedure, al momento in cui l'esercizio delle attività associative troveranno piena corrispondenza agli obiettivi previsti.